



COMUNE DI TISSI

C.A.P. 07040 - Provincia di Sassari
Via Dante, n. 5 - Tel. 079/3888010 - Fax 079/3888023
C.F. 00248560906

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

(Approvato con Deliberazione del C.C. n. 34 del 18-07-2023)

Articolo 1

OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

L'Amministrazione Comunale promuove, nell'ambito delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita, attività che favoriscano la socializzazione e i rapporti interpersonali, valorizzino le potenzialità di iniziativa e di autorganizzazione, rispondano al soddisfacimento di esigenze sociali, ambientali e culturali della collettività. In particolare, intende promuovere la realizzazione di iniziative diffuse di agricoltura sociale, di tutela ambientale e del paesaggio urbano, di forme di sostenibilità di pratiche orticole eco-compatibili, di sostenibilità delle tradizioni e memorie agricole del territorio, favorendo la partecipazione dei cittadini, in qualità di singoli o aggregati in realtà associative, nella valorizzazione e fruizione di spazi verdi, attualmente sottoutilizzati o abbandonati, con l'individuazione di orti urbani. Per Orto Urbano si intende un appezzamento di terreno che viene messo a disposizione degli aventi titolo, nel rispetto dei requisiti di accesso e criteri di assegnazione di seguito meglio precisati, per la coltivazione di ortaggi, fiori o piccoli arbusti fruttiferi. L'appezzamento di terreno può essere sia di proprietà comunale, che nella disponibilità e possesso dell'Amministrazione in base ad idoneo titolo giuridico che ne consenta l'assegnazione o l'utilizzo da parte di terzi.

Articolo 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Periodicamente la Giunta comunale provvederà all'individuazione di aree da destinare all'istituzione di orti urbani che, sulla base delle loro caratteristiche paesaggistiche, architettoniche e naturalistiche, verranno distinte in aree speciali (per le quali si impone una maggiore tutela) e aree ordinarie, individuando altresì a quale tipologia di orti sono destinate.

Articolo 3

Tipologie di Orti urbani

Gli orti urbani si distinguono in:

- Orti per famiglie – aree ordinarie;
- Orti per persone seguite dai servizi sociali comunali – aree ordinarie;
- Orti per le scuole – aree speciali;
- Orti per associazioni - aree speciali.

Articolo 4

CRITERI GENERALI

La concessione degli orti viene disposta a cadenza triennale. E' compito degli uffici comunali preposti, come riportato nell'articolo 8, predisporre il bando, richiedere e verificare la documentazione prevista, predisporre l'elenco dei concessionari.

Il controllo e la vigilanza sulla corretta osservanza del presente regolamento sono affidati per quanto di competenza nelle differenti funzioni a tutti i settori coinvolti, al Settore polizia municipale ed alla Compagnia barracellare.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avviso da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell'iniziativa nei giornali locali e sui social network.

I singoli lotti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine da cordolo formato da tavoloni in legno o da qualunque altro mezzo deciso dall'Amministrazione Comunale, per un'altezza massima di cm 20.

L'intera area verrà fornita di disponibilità idrica comune, mediante cisterna e/o pozzo. In caso di assenza o carenza idrica ciascun concessionario dovrà provvedere autonomamente all'irrigazione del proprio orto.

Articolo 5

REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITÀ

1. Per presentare domanda di assegnazione di un orto urbano per le famiglie occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti nel comune di Tissi alla data di scadenza del bando;
 - aver compiuto la maggiore età al momento della presentazione della domanda;
 - non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
 - essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato.

Per ciascun nucleo familiare è comunque possibile presentare una sola domanda di concessione. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica anche se costituito da un singolo componente.

L'assegnazione degli orti è effettuata in base all'esito di una graduatoria formata a conclusione di apposita procedura ad evidenza pubblica, che terrà conto del reddito ISEE e del numero dei componenti del nucleo familiare, con l'attribuzione del punteggio indicato dalle sottostanti tabelle:

Reddito ISEE	Punteggio
fino a € 6.788,61	10
da € 6.788,61 a € 12.000,00	8
da € 12.001,00 a € 16.000,00	6
da € 16.001,00 a € 20.000,00	4
da € 20.001,00 a € 25.000,00	2
oltre € 25.001,00	0
Componenti nucleo familiare	Punteggio
1 persona	1
2 persone	3
3 persone	5
4 o più persone	7

Qualora si verificano situazioni di ex-aequo tra richiedenti aventi lo stesso punteggio, il disoccupato precede tutti gli altri, in caso di ulteriore parità il più vecchio precede il più giovane.

La graduatoria rimarrà valida per tre anni e potrà essere utilizzata per nuove assegnazioni derivanti da eventuali rinunce e da nuove assegnazioni di aree. Le richieste di concessione, redatte su apposito modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio protocollo, in seguito alla pubblicazione di apposito bando.

Requisiti richiesti per "Orti per persone seguite dai servizi sociali comunali":

- essere residenti nel Comune di Tissi;
- essere seguiti dai servizi sociali comunali per problematiche di natura socio- economica;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale e non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A.;
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.

L'assegnazione degli orti è effettuata sulla base della segnalazione da parte dei servizi sociali territoriali, i quali individueranno i beneficiari tra le persone già seguite per problematiche di natura socio-economica, attraverso la pubblicazione di un avviso a cui seguirà la presentazione di apposita richiesta contenente un'esplicita manifestazione di interesse per l'iniziativa. Le singole situazioni verranno valutate in base allo stato di bisogno economico, alle risorse personali, abilità e progettualità di ciascun richiedente. Al fine di garantire equità nell'accesso al beneficio, la valutazione avverrà attraverso l'applicazione di criteri omogenei individuati dal settore competente.

Requisiti richiesti per "Orti per le scuole":

Scuole con sede nel Comune di Tissi.

L'assegnazione delle aree dovrà avvenire mediante avviso pubblico attraverso la valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi sui temi dell'educazione ambientale con il coinvolgimento attivo ediretto degli studenti, delle loro famiglie ed eventuali associazioni coinvolte nel progetto;
- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche orticole eco-compatibili, alle tradizioni e alle memorie agricole del nostro territorio;
- approccio progettuale che privilegi la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo.

1. Requisiti richiesti per "Orti per associazioni":

Status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, finalità sociali e ambientali, uno scopo non lucrativo e purché costituita da almeno un (1) anno.

Quota pari ad almeno il 60% di associati residenti nel Comune di Tissi.

Nel caso in cui l'assegnazione dell'orto sia richiesta per la realizzazione di attività terapeutiche e riabilitative, la domanda potrà essere presentata anche da strutture sanitarie e/o assistenziali aventi sede nel territorio comunale.

L'assegnazione delle aree dovrà avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica attraverso la valutazione di un progetto specifico utilizzando i seguenti criteri:

- qualità del progetto da attuarsi sui temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei propri iscritti;
- approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo comprese le scuole di ogni ordine e grado;
- approccio progettuale che tenga nella dovuta considerazione le caratteristiche di pregio delle aree assegnate;
- approccio progettuale che privilegi le tematiche relative alla sostenibilità, alle pratiche orticole eco-compatibili, alle tradizioni e alle memorie agricole del nostro territorio.

In tutte le assegnazioni occorre l'impegno e il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ed eventuali modifiche che potranno intervenire.

Articolo 6

PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

1. L'assegnazione degli orti urbani è effettuata in base all'esito della graduatoria formata a conclusione delle procedure previste e disciplinate sia dal presente atto che in applicazione delle disposizioni contenute in apposito bando, da pubblicarsi per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune.

2. La graduatoria è formata applicando i criteri di cui al presente atto ed approvate con determinazione del Responsabile del servizio.

3. L'assegnazione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la stessa sia produttiva di effetti giuridici occorre che l'assegnatario:

a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina dell'assegnazione stessa, che saranno rese note e dettagliate nel bando per la presentazione delle domande;

b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale come specificato nel comma terzo dell'articolo 7;

Le graduatorie rimarranno valide sino ad esaurimento dei potenziali aventi diritto e saranno utilizzate per l'assegnazione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce degli assegnatari ovvero per l'assegnazione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione.

4. Limitatamente alle aree ordinarie si procederà con lo scorrimento della graduatoria in corso di validità fino ad esaurimento della superficie posta a disposizione nel bando.

5. Ad avvenuto esaurimento della graduatoria, ove sussistano ancora lotti assegnabili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.

Articolo 7

DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; in caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra, nella successiva annata agraria, il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati **all'art. 4**. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Tissi decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

L'assegnazione decorre dalla sottoscrizione di un verbale di consegna nel quale sono riportati tutti gli elementi identificativi del lotto nonché le caratteristiche dello stesso e la presenza di eventuali parti in comune. Nel verbale deve essere indicata la modalità di approvvigionamento idrico ed elettrico, se esistente, specificando, qualora la fornitura di acqua ed energia risulta a carico dell'Ente, il numero contatore e la lettura che risulterà alla data di consegna e, comunque, ogni elemento utile che consenta all'ente di quantificare i costi a carico dell'assegnatario a titolo di rimborso delle spese.

Articolo 8

COMPETENZE DEL COMUNE

La competenza istruttoria relativa alla individuazione delle aree da destinare ad orti urbani è attribuita al Settore Tecnico competente. La procedura amministrativa di affidamento è attribuita al settore servizi sociali con la collaborazione del settore tecnico.

Articolo 9

ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 10

CANONE DI CONCESSIONE

La concessione dei lotti assegnati sarà a titolo gratuito salvo l'onere di rimborso delle spese sostenute per interventi riportati nel comma successivo.

Nel caso si rendano necessarie, a fine anno, eventuali spese per approvvigionamento idrico, elettrico e manutenzione straordinaria a carico dell'Amministrazione, le stesse verranno suddivise proporzionalmente tra i lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno dovrà essere versato, presso la Tesoreria Comunale.

Articolo 11

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni, alla periodica regolarizzazione ed all'innaffiamento della siepe perimetrale;
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti.
- Impegnarsi a curare e tenere pulito la strada di accesso o area circostante qualora di proprietà pubblica;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 14) e affisse in bacheca;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando al Presidente del comitato e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- Pulire, ogni qualvolta si renda necessario, la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- all'inizio di ogni periodo di assegnazione (ogni tre anni) effettuare la verniciatura protettiva del cordolo in legno con impregnante neutro all'acqua;
- Utilizzare l'acqua ai soli fini di cura dell'orto assegnato;
- Provvedere a differenziare e gettare i rifiuti nei propri contenitori domestici.
- A corrispondere all'Ente quanto dovuto sulla base del secondo comma dell'articolo 10;

Articolo 12

COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di tipo biologico di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E' fatto divieto di coltivare kiwi e qualsiasi altra coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 13

RICOVERI

Eventuali ripostigli all'interno degli orti sono di proprietà comunale, da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione. Dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale.

I ripostigli non possono essere usati per il pernottamento

Articolo 14

ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 15

DIVIETI

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli nonché sostare con gli stessi all'interno delle aree;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- h) superare l'altezza di mt 1,80 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- i) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- l) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni).
- m) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- n) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie e concimi non conformi alle colture biologiche e pericolosi per la salute pubblica;
- o) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

p) Prelevare e trasportare l'acqua;

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative e, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, la revoca dell'assegnazione.

Articolo 16

ORARI

- L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- L'irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni.

Articolo 17

COMITATO

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall'Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente.

Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

E' compito del Comitato:

- mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
- predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni;
- segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici;
- vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi;
- convocare l'assemblea degli assegnatari;
- stabilire i criteri per l'utilizzo e la ripartizione dell'acqua.

Articolo 18

VIGILANZA

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del Comitato. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifici all'interno dei lotti al Presidente del Comitato. Gli assegnatari dovranno inoltre consentire l'accesso agli incaricati del Comune per lo svolgimento delle attività di verifica sulla corretta gestione e di vigilanza di cui al presente articolo.

Articolo 19

REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione. Inoltre il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni e nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico.
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 4, e comunque solo successivamente dopo che il concessionario abbia avuto la possibilità di raccogliere eventuali frutti pendenti e di anticipazioni colturali oggetto dell'attività di semina;
- non rispetto dei punti di cui all'art. 4, all'articolo 10 e all'art. 14 del presente regolamento.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PUC o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 20

FURTO, DANNI, INFORTUNI E ALTRE CONTROVERSIE

L'Amministrazione Comunale non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale che dovesse derivare dalla conduzione dell'orto assegnato. L'assegnatario è tenuto a risarcire qualunque danno arrecato sia all'orto assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza, e a rimborsare al comune eventuali spese sostenute per il ripristino.

Articolo 21

MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, nè concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Articolo 22

NORME FINALI

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.

Spetta all'Amministrazione Comunale dirimere eventuali controversie che il Comitato non è riuscito a comporre, nonché adottare tempestivamente provvedimenti per regolare eventi o fattispecie eccezionali.

INDICE

- Articolo 1
OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI
- Articolo 2
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
- Articolo 3
IPOLOGIA DI ORTI URBANI
- Articolo 4
CRITERI GENERALI
- Articolo 5
REQUISITI DI ACCESSO E CRITERI DI PRIORITÀ
- Articolo 6
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE
- Articolo 7
DURATA DELL'ASSEGNAZIONE
- Articolo 8
COMPETENZE DEL COMUNE
- Articolo 9
ESCLUSIVITA'
- Articolo 10
CANONE DI CONCESSIONE
- Articolo 11
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 12
COLTIVAZIONI
- Articolo 13
RICOVERI
- Articolo 14
ALTRE COSTRUZIONI
- Articolo 15
DIVIETI
- Articolo 16
ORARI
- Articolo 17
COMITATO
- Articolo 18
VIGILANZA
- Articolo 19
REVOCA
- Articolo 20
FURTO, DANNI, INFORTUNI E ALTRE CONTROVERSIE
- Articolo 21
MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI
- Articolo 22
NORME FINALI